



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 18/12/2014

Atto n. 55

Oggetto: S.G.D.S . AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA . APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2014-18.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di Dicembre, dalle ore 20:35 , presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CAPECI SONIA	SI
CATALINI GIUSEPPE	SI	RACCICHINI GIORGIO	SI
SILVESTRINI MASSIMO	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
MINNETTI DANIELA	SI	SALVATELLI LAURO	SI
BALDASSARRI ELISABETTA	SI	MANDOLESI ROBERTO	NO
NICCIA' GIOVANNI	SI	VITALI ROSATI GUALBERTO	SI
LAURENZI DARIO	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
MARZIALI NICOLA	SI		

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare il punto 4 dell'o.d.g. "S.G.D.S.: Affidamento Servizio di igiene urbana. Approvazione Piano industriale 2014/2016".

Presenti 16, assenti 1 (Mandolesi)

Procede quindi all'illustrazione del piano industriale della società partecipata l'Amministratore Unico, Dott. Marco Ceccarani.

Esce il consigliere Salvatelli. Presenti 15, assenti 2 (Mandolesi, Salvatelli).

Al termine della relazione del Dott. Ceccarani inizia la fase della discussione. Intervengono: Del Vecchio, Agostini, Laurenzi, Raccichini, Bragagnolo, Silvestrini, Vitali Rosati, Cossiri, Capeci,

Terminata la fase della discussione, interviene il Dott. Ceccarani. Al termine del suo intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione e concede la parola per dichiarazioni di voto come di seguito indicato:

Dichiarazione di voto del consigliere Del Vecchio: contrario

Il presidente preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento mette ai voti la proposta di cui al punto 4 dell'o.d.g.: "S.G.D.S.: Affidamento Servizio di igiene urbana. Approvazione Piano industriale 2014/2016" che ottiene il seguente esito:

Presenti 15

Favorevoli 11

Contrari 2 (Del Vecchio, Vitali Rosati)

Astenuti 2 (Agostini, Bragagnolo)

Approvata.

Successivamente, con separata e palese votazione dal seguente esito:

Voti favorevoli 11

Astenuti 4 (Agostini, Bragagnolo, Del Vecchio, Vitali Rosati)

la delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/06/2005, avente ad oggetto "Esteralizzazione Servizi Ambientali - Atto d'indirizzo generale. Conferimento alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl" Approvazione contratto di servizio, in cui si stabiliva un canone pari ad €. 850.000,00 IVA inclusa per il periodo 1/07/2005-31/12/2005 ed un canone pari ad € 1.630.000,00 IVA inclusa con decorrenza 1/01/2006;
- il contratto di affidamento di servizi ambientali fra il Comune e la Società SGD Servizi srl sottoscritto in data 28/06/2005 Rep. N. 1155;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28/03/2006 avente ad oggetto "Contratto di

affidamento dei servizi ambientali alla SGDS srl. Approvazione modifiche” con cui, tra l'altro, veniva determinato un corrispettivo annuo a favore della società pari ad € 1.826.000,00 IVA inclusa;

- il contratto sottoscritto in data 19 aprile 2006 con Rep. N. 1195 a titolo di integrazione e modifiche del contratto Rep. 1155 del 28/06/2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19/03/2007 avente ad oggetto “Contratto di affidamento servizi ambientali alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl. Esame richiesta società. Approvazione modifiche” con cui, tra l'altro, si prendeva atto che l'importo pari ad € 1.826.000,00 IVA inclusa *“non era effettivamente in linea con i costi sostenuti dal comune per la gestione del servizio de quo”* e si stabiliva che l'importo del canone per l'anno 2007 fosse pari ad €. 1.820.000,00 IVA esclusa;
- il contratto Rep. n. 1260 del 29/04/2008, sottoscritto in esecuzione della predetta deliberazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2009, recante ad oggetto: “Piano Industriale della Società San Giorgio Distribuzione Servizi SRL per la gestione del servizio integrato dei rifiuti. Approvazione e determinazioni conseguenti” con la quale veniva approvato il piano industriale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti ed incaricato il dirigente competente per materia ad approvare, e conseguentemente sottoscrivere il relativo contratto, contenente non solo le diverse modalità di espletamento del servizio ma, altresì, il corrispettivo così come rideterminato dal piano industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la determinazione n. 717 del 12.08.2009, con la quale il dirigente competente per materia, in quanto responsabile del settore ll.pp. e urbanistica, provvedeva ad approvare lo schema di contratto per la disciplina del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti secondo le modalità del “porta a porta”;
- il contratto di disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti rep. n. 1429, stipulato in forma pubblica amministrativa in data 12.08.2009, avente scadenza al 31.12.2013;

DATO ATTO che, a fronte delle previsioni del contratto sopra richiamato rep. n°1429 del 12.08.2009, in ordine ai compensi per il servizio, così come di seguito indicate:

- anno 2011 Euro 2.180.000,00 più Iva 10%
- anno 2012 Euro 2.200.000,00 più Iva 10%
- anno 2013 Euro 2.240.000,00 più Iva 10%

i pagamenti effettivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti affidato alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, dai dati contabili risultano, nelle ultime tre annualità, così come di seguito indicati:

- per l'anno 2011 Euro 2.439.000,00 più Iva 10%
- per l'anno 2012 Euro 2.607.000,00 più Iva 10%
- per l'anno 2013 Euro 2.631.801,00 più Iva 10%

CONSIDERATO che le integrazioni dei canoni contrattuali rispetto a quelli previsti nel contratto

rep. N. 1429 del 12.08.2009 sono tutte state fatte oggetto di preventivo esame e valutazione da parte del servizio controllo di gestione di questo Comune, così come da documentazione agli atti, e che dal suddetto esame è sempre emersa l'adequatezza e la congruità della richiesta di revisione dei canoni così come avanzate dalla Società SGDS Srl a mente dell'art.16 - ultimo periodo - del richiamato contratto che così disponeva: *"Il comune dovrà provvedere alla revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio"*;

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione comunale, ravvisata l'opportunità di proseguire nel servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata, ha richiesto agli organi della propria società la produzione, ai fini dell'esame e della discussione da parte dell'organo istituzionale a ciò deputato, il Consiglio Comunale, di un nuovo piano industriale pluriennale, di durata quinquennale;
- che detto Programma economico finanziario è stato prodotto in data 1.12.2014 prot. n.30245 P.E.C., allegato sub a) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'allegata relazione, allegato sub b), ex art.34, comma 20, D.L. 179/2012, a firma del Dirigente V Settore nella quale vengono esaminati i principali fattori economico-tecnici che motivano l'affidamento del servizio di igiene urbana alla società partecipata comunale SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL, fra cui è opportuno richiamare ed evidenziare i seguenti dati economici, come estrapolati e forniti dalla direzione aziendale:

o costo medio annuo pro-capite del servizio igiene urbana:

	Italia centrale – comuni classe C (dati ISPRA)		Porto S. Giorgio	Porto Recanati	Grottammare	S.Benedetto	P.S. Elpidio	Senigallia	Civitanova	Fano
2012	€ 165	Prev.	€ 176	€ 199	€ 157	€ 198	€ 111	€ 202	€ 160	€ 197
2013	€ 170	Cons.	€ 183	€204	€ 163	€ 203	€ 127	€ 200	€ 174	€ 200

o costo medio annuo per chilogrammo di rifiuti:

Italia centrale – tutto il campione (dati ISPRA 2012)	Italia centrale – comuni classe C (dati ISPRA 2012)	Porto S. Giorgio (2012)
€ 0,3318	€ 0,2942	€ 0,294

ESAMINATO il suddetto Piano Industriale pluriennale 2014 – 2018 della Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl dal quale, tra l'altro, si evince una parziale diversa organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, soprattutto per quanto attiene alla raccolta dell'organico, nonché la previsione a titolo di corrispettivo per l'affidamento dei servizi descritti nel piano medesimo, del seguente canone annuo a carico del Comune di Porto San Giorgio: Euro

2.699.675,00 + Iva 10%;

CONSIDERATO che anche nel sottostante nuovo contratto di servizio sarà necessario reiterare il concetto che il comune dovrà provvedere alla revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio;

CONSIDERATO che stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. n. 138/2011, nonché le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

RICHIAMATO il D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche con L. 221 del 17 dicembre 2012, all'art. 34 ("Misure urgenti...per i servizi pubblici locali"), commi 20 e ss., il quale stabilisce che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, la lettera b) è abrogata. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999,*

n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".

RILEVATO pertanto che:

- l'art. 34 del sopra citato D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche con L. 221 del 17 dicembre 2012, prevede, come elemento di novità della disciplina in materia di affidamento dei servizi in parola, l'introduzione di una "relazione" che, salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali), è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali, con la quale l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione;
- il Legislatore è inoltre intervenuto sull'art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti;
- l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiori alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché, il legislatore, con l'art. 17 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso;

DATO ATTO che:

- l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. 138/2011 aveva determinato nella data del 30 giugno 2012 la scadenza entro la quale le Regioni avrebbero dovuto costituire gli ambiti territoriali per l'affidamento della gestione del servizio raccolta/trasporto rifiuti;
- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, si è pertanto determinata una lacuna normativa riguardo le modalità di affidamento e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- in sede di conversione di del D.L. n. 179/2012, avvenuta con legge 17 dicembre 2012 n° 221, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294/2012, è stato definitivamente chiarito che la disciplina dettata per i servizi pubblici locali trova applicazione anche per il settore dei rifiuti. Ed infatti la normativa in oggetto, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha modificato l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 inserendo il seguente comma: 1-bis. **"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al**

settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";

CONSIDERATO che in data 26.02.2013 si è espressa la Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, che, con parere 71/2013 ha confermato che il "legislatore, all'interno del complessivo quadro di riordino dei servizi pubblici locali, ha imposto alle Regioni di individuare aree ottimali ed omogenee per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rete e di istituire altresì gli enti di governo di tali bacini", precisando poi che "tale obbligo è sopravvissuto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge 148/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n° 199/2012, dato il differente ambito di applicazione delle norme";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che all'art 204 c. 1 prevede che: "I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito";

VISTA la L.R. 25-10-2011 n. 18 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Pubblicata nel B.U. Marche 3 novembre 2011, n. 91, in particolare per quanto disposto all'art 6 "Norme transitorie e finali" che, tra l'altro prevede:

- al c. 4: "l'attribuzione all'ATA delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, della L.R. n. 24/2009, come sostituito dalla presente legge, decorre dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo....." ;
- al c. 5: "I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati continuano a garantire tali servizi sino all'effettiva attivazione del servizio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), della L.R. n. 24/2009, come sostituito dalla presente legge".

RILEVATO inoltre che la medesima L. R. n. 18/2011 all'art.6, c. 9, stabilisce che fino alla decorrenza del termine indicato al comma 4, gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 4, lettera n), della L.R. n. 24/2009 - tra cui l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza - sono effettuati dai Comuni o loro consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05.07.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte

dell'assemblea territoriale d'ambito e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2014 si è proceduto ad una parziale modifica del suddetto schema di convenzione;

CONSIDERATO che ad oggi non si sono riscontrati ulteriori e rilevanti atti concernenti l'effettivo trasferimento operativo delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e non risulta attivata la gestione dell'ATA così come prevista dalla L.R. n. 18/2011, di modifica della L.R. n. 24/2009;

EVIDENZIATO che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade è un servizio pubblico

essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di continuità;

VISTO l'art.13, D.L. 30.12.2013 n°150 c.d. "milleproroghe", che ha disposto che laddove l'autorità d'ambito abbia già provveduto ad avviare le procedure per l'individuazione del gestore del servizio, ma non ha ancora individuato e quindi assegnato il servizio al medesimo gestore, il servizio stesso continua ad essere espletato dal gestore a suo tempo incaricato e operante sul territorio, fino al 31 dicembre 2014;

DATO ATTO che l'anzidetto termine del 31.12.2014 è l'ultimo di una lunga serie di proroghe che sino ad oggi si sono succedute, alimentando così incertezza nel complessivo quadro legislativo, per cui non è ridondante ma indubbiamente rispondente a criteri di buona amministrazione approvare una programmazione del servizio che copra un orizzonte temporale più ampio del termine sopra indicato, provvedendo tuttavia a regolare compiutamente, nel sottostante contratto di servizio, l'evenienza che l'autorità d'ambito giunga all'individuazione e quindi all'assegnazione del servizio ad altro gestore;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, legge di stabilità 2014, con cui all'art.1, commi 551-556, sono state fissate nuove disposizioni in ordine al controllo degli equilibri economici delle società partecipate dagli enti pubblici locali mentre al comma 561 è stato abrogato l'art.14, comma 32, D.L. 78/2010, che prevedeva il divieto posto in capo agli enti locali di costituire società ovvero di detenere partecipazioni nelle stesse in ragione della dimensione demografica dei comuni;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 40 del 29.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016, che presentano la necessaria copertura finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA sussistente la propria competenza a deliberare in merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, in sede istruttoria ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) – punto 3, D.Lgs. 267/2000, che rileva la rispettiva competenza in materia di modalità di gestione dei servizi;

DATO ATTO altresì che la presente proposta richiede l'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. rispettivamente dal Dirigente del V Settore e del Dirigente del Settore Servizi Economici e finanziari“

DATO ATTO inoltre che sulla presente proposta verrà acquisito anche il parere dalla 2^a Commissione consiliare;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il piano industriale per la gestione del servizio integrato dei rifiuti allegato sub a) al presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AFFIDARE** alla Società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl - società interamente partecipata da questo Ente - il servizio di gestione integrata dei rifiuti periodo 2014 – 2018 sulla base delle previsioni del piano industriale approvato con il presente atto, prevedendo la corresponsione del seguente canone annuo a carico del Comune di Porto San Giorgio: Euro 2.699.675,00 + Iva 10%;
- 4) **DI DARE ATTO** che in forza delle disposizioni normative qui richiamate:
 - art. 204, 1° comma, D. Lgs. n. 152/2006
 - art.6, commi 5/9, L.R. L. R. n. 18/2011la società affidataria continuerà a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base del nuovo piano industriale 2014 – 2018 fino e non oltre all'istituzione e all'effettiva attivazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATA competente per territorio, se disposto entro il quinquennio, e che tale eventualità dovrà essere opportunamente regolata nel conseguente contratto di servizio;

- 5) **DI DEMANDARE** al responsabile del V settore, dirigente competente per materia, l'adozione degli atti necessari per l'approvazione del relativo contratto, aggiornato nella definizione delle modalità di espletamento dei servizi sulla base di quanto previsto nel nuovo piano industriale 2014 – 2018, per il corrispettivo annuo sopra indicato con la previsione della possibilità di revisione del canone in caso di significativi e documentati aumenti dei costi di gestione del servizio, ed alla conseguente sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **DI DISPORRE** che con successiva delibera di G.C. si prenderà atto dello schema di contratto predisposto dal rispettivo dirigente competente a materia, prima della sua approvazione;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la posizione organizzativa autonoma;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari 2 (Vitali Rosati, Del Vecchio), astenuti 2 (Agostini, Bragagnolo) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti con voti favorevoli 11, astenuti 4 (Vitali Rosati, Del Vecchio, Agostini, Bragagnolo) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti